

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.9.2017 La Nuova Procedura Civile, 4, 2017



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) -Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) -Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decisione a seguito di trattazione orale, motivazione pubblicata mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza: nullità della sentenza

Posto che l'art. 281 sexies c.p.c. prevede la lettura del dispositivo in udienza, con contestuale lettura della concise esposizione delle ragioni di fatto e diritto che sono alla base del dispositivo stesso, è nulla per mancanza di motivazione la sentenza, in relazione all'art. cit., qualora la motivazione sia stata pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza. Difatti, dopo la pubblicazione della sentenza mediante dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

NDR: in argomento si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.3.2016, n. 5689.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.5.2017, n. 10707

...omissis...

Va innanzitutto esaminata l'eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente. Trattandosi di procedimento ex art. 281 sexies c.p.c., il termine di impugnazione (nella specie lungo) decorre necessariamente, secondo giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 5689 del 2016), dalla lettura del dispositivo e non dal successivo deposito della motivazione. L'eccezione peraltro non ha pregio: la lettura del dispositivo è del 23/4/2012; il ricorso per cassazione è stato notificato in data 21/1/2013. Il procedimento fu instaurato con notifica di opposizione a decreto ingiuntivo in data 25/3/20097 dunque anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine "lungo" a sei mesi. Ai sensi dell'art. 58, predetta legge (norme transitorie) al procedimento in esame si applicava dunque il termine "lungo" di un anno.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione all'art. 281 sexies c.p.c., essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza.

Il motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri attinenti al merito della controversia.

L'art. 281 sexies c.p.c., prevede la lettura del dispositivo in udienza, con contestuale lettura della concise esposizione delle ragioni di fatto e diritto che sono alla base del dispositivo stesso; la sentenza è pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale il deposito in cancelleria; come si è detto, la motivazione fu depositata in cancelleria alcuni mesi dopo (16/10/2012).

Pertanto secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra altri, ancora, Cass. n. 5689 del 2016) dopo la pubblicazione della sentenza mediante dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

Dunque la sentenza in questione consistente nel solo dispositivo, è nulla per mancanza di motivazione.

Accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione, per nuovo giudizio.

